

PARERE

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTA' E ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE:

CON RICORSO DEPOSITATO IN DATA 21 GIUGNO 2010 CAIA CONVENIVA IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA IL PROPRIO CONIUGE MEVIO PER OTTENERE LA SEPARAZIONE PERSONALE CON ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE, L'AFFIDO CONDIVISO DEL FIGLIO MINORE TIZIETTO CON COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO DI SE' ED UN CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DI QUEST'ULTIMO NONCHE' DEL FIGLIO SEMPRONIO, MAGGIORENNE MA NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE IN MISURA NON INFERIORE A EURO 1.000,00, OLTRE AL VERSAMENTO DEL 50% DELLE SPESE STRAORDINARIE.

SI COSTITUIVA IN GIUDIZIO MEVIO IL QUALE ADERIVA ALLA DOMANDA DI SEPARAZIONE MA CON ADDEBITO ALLA MOGLIE, ASSEGNAZIONE A SE'DELLA CASA FAMILIARE, AFFIDO CONDIVISO DEL MINORE ED ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO PROPRIO E DEI FIGLI NON INFERIORE AD EURO 2.000,00 OLTRE AL 50% DELLE SPESE STRAORDINARIE.

IL TRIBUNALE CON SENTENZA DEL 16 OTTOBRE 2012 DICHIARAVA LA SEPARAZIONE PERSONALE CON ADDEBITO ALLA MOGLIE, AFFIDO CONDIVISO DEL MINORE TIZIETTO CON COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO LA MADRE MA CON AMPIO DIRITTO DI VISITA IN FAVORE DEL PADRE NONCHE' ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE A CAIA, CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DI MEVIO DI EURO 250,00 MENSILI.

IN PARTICOLARE IL TRIBUNALE AVEVA MOTIVATO L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ADDEBITO RITENENDO PROVATA IL RAPPORTO EXTRAONIUGALE SULLA BASE DEGLI ELEMENTI ISTRUTTORI RACCOLTI E, IN SPECIE, DI UNA RELAZIONE INVESTIGATIVA SUCCESSIVA ALLA DOMANDA DI SEPARAZIONE DI SEPARAZIONE MA CHE CONFERMAVA UNA SITUAZIONE PREGRESSA CONFORME ALLE DEPOSIZIONI TESTIMONIALI; IN OGNI CASO AVEVA CONCLUSO IN TAL SENSO NON AVENDO LA RICORRENTE ASSOLTO ALL'ONERE PROBATORIO SU QUEST'ULTIMA GRAVANTE IN ORDINE ALLA INEFFICACIA CAUSALE DELL'INFEDELTA' SULLA SOPRAVVENUTA INTOLLERABILITA' DELLA CONVIVENZA. CAIA PROPONEVA APPELLO AVVERSO IL CAPO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DICHIARATIVO DELL'ADDEBITO.

ASSUNTE LE VESTI DEL DIFENSORE DI MEVIO, PREMESSI CENNI SUI PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE, PREDISPONGA PARERE MOTIVATO PRODROMICO ALLA DIFESA NEL GIUDIZIO IN APPELLO.

SCHEMA DI SVOLGIMENTO:

- 1) PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SEPARAZIONE CON ADDEBITO**
- 2) NESSO DI CAUSALITA' E RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA: RIFERIMENTO A CASSAZIONE CIV., SEZ I, 25 MAGGIO 2016, N. 10823 : "SPETTA ALL'AUTORE DELL'OBBLIGO DI FEDELTA' LA PROVA DELLA MANCANZA DEL NESSO EZIOLOGICO TRA INFEDelta' E CRISI CONIUGALE SOTTO IL PROFILO CHE IL COMPORTAMENTO SI SIA INSERITO IN UNA SITUAZIONE MATRIMONIALE COMPROMESSA E CONNOTATA DA UN RECIPROCO DISINTERESSE, OVVERO IN UNA CRISI DEL RAPPORTO MATRIMONIALE GIA' IN ATTO".**

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA:

- SEPARAZIONE- ADDEBITO- COLPA- CASSAZIONE CIV., SEZ. I, 17 MAGGIO 2017, N. 12392: "LA PRONUNCIA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE PERSONALE NON PUO' FONDARSI SULLA SOLA VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI DI CUI ALL'ART. 143 C.C., E' NECESSARIO INVECE ACCERTARE SE TALE VIOLAZIONE ABBA ASSUNTO EFFICACIA CAUSALE NEL DETERMINARSI DELLA CRISI DEL RAPPORTO CONIUGALE."**
- TRIBUNALE BARI SEZ.I, 6 MARZO 2017, N. 1185**
- FEDELTA' DOPO LA SEPARAZIONE: CASS. CIV., SEZ. I, 17 GENNAIO 2017 N. 977**
- CASS., CIV., SEZ. VI, 15 DICEMBRE 2016, N. 25966**
- CASS. CIV., SEZ.VI, 24 AGOSTO 2016, N. 17317**
- CASS., CIV., SEZ.VI 12 APRILE 2016, N. 7163**

- **CASS. CIV. SEZ. VI, 17 GIUGNO 2016 N. 12541**
- **CASS. CIV. SEZ. VI 8 GIUGNO 2016, N. 11785**